

Sede Legale-Operativa: Via Petrarca 5-21047 Saronno (VA)

C.F. 94003510123

STATUTO

Modifica statuto (Allegato A all'atto #85600 registrato il 05/02/1991) come da delibera assembleare del 01/04/2021

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituita, informa di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata:

"AQUILONE APS"

di seguito, in breve, "associazione". Per poter accedere in via automatica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, integra la propria denominazione con "Associazione di promozione sociale" o "APS". L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Regionale del Terzo settore (e successivamente nel RUNTS), è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
3. L'associazione ha la sede **Operativa-Legale in Via Petrarca, 5 – 21047 Saronno (VA)** e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 (Finalità)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di sensibilizzare e promuovere il senso sportivo degli iscritti, di divulgare la cultura naturalistica del territorio, curare la ricreazione organizzando, promuovendo e partecipando a manifestazioni in questo ambito, sviluppare e sostenere tutte quelle altre attività di ogni genere giovevoli all'Associazione e ai suoi iscritti nell'ambito delle sue possibilità e, laddove possibile, svolgere attività nel settore della beneficenza. L'associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Promuovere il territorio, per aspetti culturali, storico paesaggistico, turistico e la valorizzazione delle persone.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni – anche di volontariato – e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3 **(Attività di interesse generale)**

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e) art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017);

L'Associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- ✓ tutelare e promuovere il territorio nei suoi aspetti naturalistici e ambientali;
- ✓ promuovere il territorio dell'area prealpina con una particolare riferimento all'area del saronnese;
- ✓ promuovere eventi finalizzati alla promozione del territorio;
- ✓ sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dell'ambiente promuovendo momenti di aggregazione naturalistico e ambientale;
- ✓ creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati;
- ✓ l'Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili;
- ✓ promuovere la realizzazione di un punto di riferimento per l'attività ricreativa, culturale, sportiva locali;

L'Associazione si impegna, inoltre, a divenire parte attiva per la promozione del territorio mediante la compartecipazione alla progettazione, organizzazione e gestione di programmi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali e per lo sviluppo di nuove iniziative economiche e per il sostegno all'imprenditoria locale (piccole e medie imprese) ed al settore.

L'Associazione per realizzare gli scopi statuari potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le



operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 4 (Attività diverse)

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

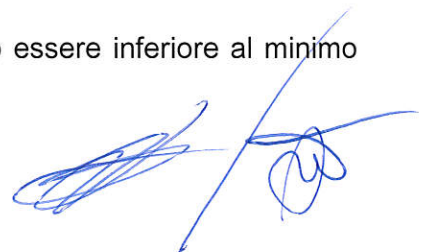
Art. 5 (Raccolta fondi)

1. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 6 (Ammissione)

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del Terzo Settore.



4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto (in tema di conflitto di interessi, si applica l'art. 2373 in quanto compatibile). Per gli associati minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi;
8. Ci sono 4 categorie di soci:
 - ✓ **Ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - ✓ **Volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
 - ✓ **Sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - ✓ **Benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
9. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile a nessun titolo, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
Inoltre, la quota associativa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - ✓ di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali (ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe);
 - ✓ di concorrere con il proprio voto alle deliberazioni relative all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e di concorrere con il proprio voto alle deliberazioni alle elezioni degli organi amministrativi dell'Associazione stessa



(nei limiti e nel rispetto del c. 1 art. 14 del presente Statuto);

- ✓ a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione (se maggiore di età);
- ✓ di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ ad esaminare i libri sociali, previa richiesta secondo le modalità previste all'art. 22 "Libri Sociali";
- ✓ di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- ✓ di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- ✓ di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione/dall'Assemblea.

Art. 8 **(Perdita della qualifica di socio)**

1. la qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione;
2. l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
3. l'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto (morosità);
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata;
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione;
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 **(Attività di volontariato)**

1. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di



volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro.

Art. 10 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) L'Organo di Amministrazione;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
 - f) Collegio dei Probiviri (se previsto).
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati;
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione;

Art. 11 (Assemblea)

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza;
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento.



4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12
(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione (e quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale);
 - e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) Fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 13
(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultima sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati (in regola con il pagamento della quota associativa), oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta di convocazione tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nella stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'udienza;

Art. 14
(Validità dell'Assemblea e modalità di voto)

1. Possono partecipare alle assemblee con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa;
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega;
3. L'Assemblea ordinaria validamente costituita delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti;
4. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione;
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto;
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente;
8. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità;
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni;



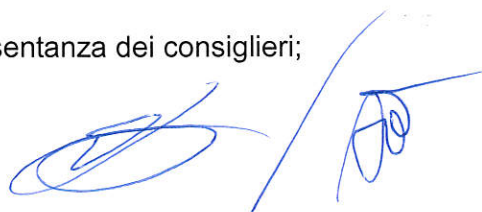
10. I voti palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta;
11. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
 - ✓ Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ✓ Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - ✓ Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 (Organo di Amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;
3. L'organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti; la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
Il primo Organo di Amministrazione è eletto nell'Atto Costitutivo e successivamente dall'Assemblea degli associati.
4. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 (Competenze dell'Organo di Amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;



- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) Proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- k) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) Eleggere il presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per i motivi di necessità e di urgenza;
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- q) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- r) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- s) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- t) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- u) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nella statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

Art. 17
(Funzionamento dell'Organo di Amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.
L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte



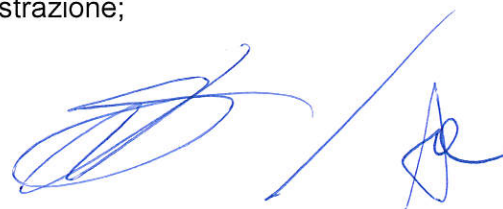
dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato;

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure email. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione;
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - ✓ Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - ✓ Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - ✓ Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto;
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti;
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
8. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza;
9. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione;

Art. 18 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto;
2. Il Presidente:
 - ✓ Ha la firma e la rappresentanza legale a tutti gli effetti dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - ✓ Dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;



- ✓ Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ✓ Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - ✓ Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - ✓ Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - ✓ In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19

Il segretario (se previsto)

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Art. 20

(Organo di controllo e Revisore Legale)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno;
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione;
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.ro 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.
5. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti;
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;



7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21
(Organismo di mediazione)

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore la momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22
(Libri Sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni;
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario;
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta destinata all'Organo di Amministrazione per l'accesso ai documenti di cui alla lettera a), b), c) ed e) e all'Organo di controllo per quel concerne i documenti elencati alla lettera d).
La richiesta scritta dovrà essere inviata mezzo raccomandata A/R o pec all'indirizzo della sede legale dell'Associazione, sede in cui ne sarà possibile anche l'accesso.
Le richieste effettuate dagli associati in tema di esame dei documenti sopraelencati, dovranno essere soddisfatte entro 30 gg dalla richiesta.



Art. 23
(Risorse economiche)

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

Art. 24
(Scritture contabili)

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25
(Esercizio sociale e Bilanci)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo;
2. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione entro il 31/03 e sottoposti all'Assemblea per la definitiva approvazione entro il 30/04 di ogni anno;
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche;
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte;
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;



6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua;
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 27
(Devoluzione del patrimonio)

1. Il caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D.Lgs.460/97.

Art. 28
(Disposizioni transitorie)

1. Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 29
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

